

COMUNE DI CINGOLI
PROVINCIA DI MACERATA

Repertorio

N. _____

**CONVENZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE, USO, CUSTODIA E
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI SAN
VITTORE CON ANNESSI ACCESSORI E PERTINENZE, DEL VIALE
ALBERATO CON MARCIAPIEDE DI SAN VITTORE, DEL PARCO
GIOCHI DI MARCIANELLO E DEL PARCO GIOCHI DI CERVIDONE.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì _____ del mese di _____ nella
sede municipale del Comune di Cingoli

PREMESSO

Che con delibera di G.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è
stato disposto di affidare in convenzione all'Associazione Le Tre Frazioni San
Vittore-Marcianello-Cervidone il servizio di gestione, uso, custodia e
manutenzione dell'Impianto sportivo comunale di San Vittore, formato da
campo da calcio in erba naturale e campo da beach volley in sabbia, con annessi
accessori e pertinenze, del viale alberato con marciapiede di recente
realizzazione di San Vittore, del parco giochi comunale di Marcianello e del
parco giochi comunale di Cervidone, per il periodo dal 2019, decorrente dal
momento della sottoscrizione fino al 30/06/2021;

TRA

- il Comune di Cingoli, C.F. n. 00129810438, in appresso denominato Ente, in
persona del segretario comunale Dott.ssa Stella Sabbatini, nata ad Osimo il
14/12/1962, domiciliato per la carica presso il Comune di Cingoli;
- l'Associazione Le Tre Frazioni San Vittore-Marcianello-Cervidone – P.I. e
Cod. Fisc. n. 01916010430, con sede in Via Cicerone snc, in appresso
denominata Gestore o Concessionario, in persona del suo Presidente pro-
tempore sig. Gagliardini Aquilino, nato il 19/10/1957 a Cingoli (MC) ed ivi
residente in Via Seneca n. 1, giusta Statuto societario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1 - Il Comune di Cingoli affida all'Associazione Le Tre Frazioni San Vittore-Marcianello-Cervidone, che accetta, il servizio di gestione, uso, custodia e manutenzione dell'Impianto sportivo comunale di San Vittore, formato da campo da calcio in erba naturale e campo da beach volley in sabbia, con annessi accessori e pertinenze, del viale alberato con marciapiede di recente realizzazione di San Vittore, del parco giochi comunale di Marcianello e del parco giochi comunale di Cervidone, perché la stessa li gestisca e li utilizzi in conformità alla presente convenzione, privilegiando l'uso e le attività sportiva, culturale e socio-educativa come fine primario.

ART. 2 - Le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili ed immobili oggetto di concessione sono quelli indicati nell'inventario da redigere prima della sottoscrizione; lo stato di manutenzione degli impianti e dei beni mobili annessi è quello attualmente esistente e viene formalizzato in apposito verbale di consistenza mobiliare anch'esso da effettuare prima della sottoscrizione. I beni immobili risultano comunque individuati nell'allegata planimetria sub A.

ART. 3 - L'affidamento avviene per il periodo dal 2019, decorrente dal momento della sottoscrizione fino al 30/06/2021.

Alla scadenza della gestione, gli impianti e relativi accessori e pertinenze torneranno nella piena disponibilità del Comune, senza alcun corrispettivo al Gestore che non potrà vantare alcun diritto di prelazione per futuri affidamenti o alcun rimborso od indennità di avviamento comunque denominata.

ART. 4 - L'affidamento è nominativo, a favore dell'Associazione Le Tre Frazioni. E' vietata ogni forma di cessione degli impianti o del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso. La convenzione è risolta altresì con effetto immediato nel caso di scioglimento dell'Associazione.

In quest'ultima ipotesi di risoluzione immediata della convenzione, il Presidente è tenuto a garantire, per almeno trenta giorni, la gestione e custodia degli

impianti, fatto salvo il diritto dell'Ente di liberarlo da detto obbligo.

ART. 5 – L'Associazione è stata creata ed ha l'obiettivo di coordinare ed organizzare attività con finalità sociali, senza scopo di lucro, nelle frazioni interessate, in favore delle famiglie e dei residenti delle tre comunità locali, nonché di gestire e salvaguardare le risorse delle tre frazioni, esonerando l'Ente di tale incombenza, alquanto dispendiosa in termini economici e realizzativi.

ART. 6 – Limitatamente all'impianto sportivo di San Vittore, a decorrere dal mese di settembre, se necessario, il Gestore, d'intesa con il Comune, gli istituti scolastici e le società o gruppi sportivi eventualmente fruitori dell'impianto, stila per l'anno scolastico e sportivo successivo un calendario ed un orario d'uso, dando priorità alle proprie esigenze, nonché quelle degli istituti scolastici e delle Società sportive che svolgono lo sport come servizio sociale.

Il Gestore ha il diritto di organizzare all'interno dell'impianto sportivo tornei e manifestazioni sportive, compatibili con la destinazione d'uso, assumendosi tutte le responsabilità connesse all'organizzazione, previa comunicazione da inviare al Comune, che provvederà a rilasciare le dovute eventuali autorizzazioni, se necessario e richiesto dalla normativa vigente.

Il Gestore, in ogni caso, sulla scorta della effettiva utilizzazione del suddetto impianto sportivo di San Vittore da parte degli utenti indicati al comma precedente, con esclusione degli istituti scolastici, ha il diritto di applicare e percepire le tariffe eventualmente stabilite d'intesa con l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle direttive dalla stessa impartite.

ART. 7 - Al Gestore è fatto divieto di eseguire o, comunque, procedere a modifiche degli impianti o ad intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni nuova opera o nuovo impianto stabilmente costruiti o infissi al suolo, resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso o rimborso alcuno per il Gestore.

ART. 8 - Gli impianti vengono affidati per lo svolgimento di attività sportiva, culturale e socio-ricreativa, oltre che per il semplice utilizzo da parte degli utenti, in particolare minori, a seconda della destinazione d'uso della singola struttura. Per usi diversi e particolari o utilizzo da parte di terzi, le richieste, da inoltrarsi al Comune, dovranno essere vagliate, di concerto con il Gestore, entro tre giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente.

ART. 9 - Il Gestore assume i seguenti obblighi:

- regolare l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo di San Vittore in base all'orario di utilizzo ed alle esigenze;
- provvedere alla pulizia e custodia dell'area;
- provvedere alla accensione e spegnimento dei vari impianti tecnologici;
- svolgere attività di vigilanza ed assistenza relativamente al tipo di impianti, nonché alle attività in essi esercitate, anche in relazione alla destinazione d'uso;
- provvedere alla ordinaria manutenzione delle aree e delle strutture, nonché degli impianti e delle attrezzature;
- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate ed effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
- tenere in luogo idoneo e manipolare con le dovute cautele le sostanze infiammabili e/o combustibili;
- evitare l'accumulo di rifiuti combustibili che possano essere incendiati accidentalmente;
- utilizzare gli impianti di produzione di calore in conformità alle istruzioni dei costruttori;
- evitare di ostruire e parzialmente occludere le superfici permanenti di aerazione, dove previste.

Tra gli oneri di ordinaria manutenzione e pulizia sono, in particolare, compresi:

- controllo del buon funzionamento di tutte le apparecchiature che

compongono le centrali termiche, con l'obbligo di segnalare in tempo utile eventuali disfunzioni all'Ufficio Tecnico comunale;

- controllo del buon funzionamento di tutti gli impianti tecnologici (centralina e quadri elettrici, impianti idrici e sanitari, impianti elettrici, ecc...) e degli arredi, compresi gli infissi;

- pulizia quotidiana degli spogliatoi, docce, bagni e degli altri spazi e locali dell'impianto sportivo di San Vittore;

- cura dell'erba del terreno di gioco dell'impianto sportivo di San Vittore e taglio dell'erba degli spazi verdi oggetto di gestione, dei parchi giochi e del marciapiede con mezzi meccanici;

- innaffiatura del tappeto erboso, nonché semina, concimatura, innaffiatura e potatura degli spazi verdi e degli alberi a dimora;

- concimazione e, se necessario, diserbo speciale delle zone infestate dalle erbe nocive;

- segnatura dei campi nell'impianto sportivo per le singole attività e discipline;

- pulizia, dopo ogni utilizzo, di tutto l'impianto e delle attrezzature utilizzate;

- cambio di lampade, prese e interruttori dell'impianto sportivo, pertinenze ed accessori compresi;

- riparazione e/o sostituzione di rubinetterie;

- riparazione di attrezzature e arredi e, comunque, quant'altro necessario al mantenimento degli impianti, locali e attrezzature in condizioni di normale efficienza ed in particolare il ripristino immediato dei danni che possono scaturire dall'attività sportiva praticata sul campo di gioco (buche, strisciate, ecc.)

- manutenzione reti palizzate;

- manutenzione giochi per i bambini nei parchi giochi.

ART. 10 - In relazione agli obblighi di cui al precedente art. 8, il Gestore si

impegna a:

- 1) provvedere alla conduzione, alla custodia, pulizia e alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature, attraverso proprio personale idoneo, non legato da rapporto alcuno con il Comune;
- 2) comunicare ogni incidente alle autorità competenti;
- 3) segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale danni o disfunzioni degli impianti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione e manutenzione.

Il Gestore non assume responsabilità per eventuali danni causati dall'intempestivo intervento per danni segnalati.

ART. 11 – Il pagamento delle utenze di luce ed acqua, sia potabile che per irrigazione, sono a carico del Comune di Cingoli; l'utenza del metano rimane a carico del Gestore.

ART. 12 – Il servizio svolto non prevede il pagamento di alcun corrispettivo a favore del gestore, ma esclusivamente la cessione a titolo gratuito a favore dell'Associazione di un trattorino tagliaerba di proprietà dell'Ente, che viene formalizzata con il presente atto.

ART. 13 - Il Gestore ha stipulato idonea polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni assunte, a tutela di eventuali inadempimenti riconducibili alle condizioni di cui alla presente convenzione, al fine di essere tutelati per eventuali danni agli impianti compreso il tappeto di gioco, attrezzature, arredi e accessori, derivanti da cattiva manutenzione o cattiva custodia, fatte salve comprovate cause di forza maggiore (polizza n. _____ accesa presso l'agenzia UNIPOL di Cingoli in data _____).

Il Gestore dichiara di avere anche stipulato polizza di assicurazioni RCT a copertura di sinistri ed infortuni a persone, derivanti dall'uso degli impianti ed attrezzature, sollevando il Comune da ogni responsabilità (polizza n. _____ accesa presso l'agenzia UNIPOL di Cingoli con effetto in data _____).

ART. 14 - Sono a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria

degli impianti (elettrici, termici e altri) e delle attrezzature per i lavori di pulizia, qualora, d'intesa con l'Ufficio Tecnico Comunale, venga accertato lo stato di non funzionalità non imputabile alla Gestore.

ART. 15 - Il Comune si riserva, occasionalmente, il diritto di utilizzare direttamente gli impianti per usi diversi, con preavviso formalmente dato al Presidente dell'Associazione, compatibilmente con le attività programmate, per l'organizzazione diretta o affidata ad appositi incaricati, di manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse, dietro pagamento eventuale di un compenso che verrà concordato di volta in volta tra le parti.

ART. 16 - Il Gestore è esonerato dall'eventuale pagamento della tariffa d'uso dell'impianto sportivo di San Vittore fissata d'intesa con l'Ente. Gli altri utenti autorizzati pagheranno le tariffe eventualmente stabilite a norma del precedente art. 6. Resta inteso che il Gestore deve munirsi di tutte le licenze e autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione.

ART. 17 - Il Gestore ha la facoltà di effettuare la pubblicità esclusivamente nell'impianto sportivo in tutte le forme in uso e con il solo limite del rispetto delle strutture e del decoro degli impianti medesimi.

ART. 18 - Il Gestore è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri soci, utenti e tesserati tutti i regolamenti pertinenti il funzionamento dell'impianto sportivo.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il corretto svolgimento della gestione.

ART. 19 - In ogni caso di cessazione della convenzione, ivi compresa le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il Gestore si impegna a restituire gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 20 - Il Gestore è responsabile di tutti i danni che dovessero essere arrecati agli impianti in ogni loro parte, immobili, impianti tecnologici, attrezzature,

arredi, servizi, accessori e quant'altro, per qualsivoglia causa derivante da uso scorretto, imperizia, imprudenza o negligenza o da qualsiasi altra colpa nei comportamenti degli utenti degli stessi.

ART. 21 - La violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione da parte del Gestore provocherà la risoluzione di diritto della stessa, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dallo stesso nei confronti di terzi per quanto attiene l'uso e la manutenzione degli impianti.

ART. 22 - Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione, bolli, diritti ed in genere tutti gli oneri comunque derivanti dalla presente convenzione sono a totale carico del Gestore.

ART. 23 –In caso di controversie tra il Comune di Cingoli e il Gestore in ordine all'esecuzione del presente atto, Foro competente è il Tribunale di Macerata.

ART. 24 - Alla scadenza annuale della gestione, il Gestore è tenuto a presentare all'Ente un rendiconto sull'attività svolta e sull'utilizzo del corrispettivo erogato.

ART. 25 – Il Gestore si impegna a comunicare al Comune ogni variazione della composizione societaria, del direttivo o del nominativo del Presidente, entro giorni dieci dalla variazione medesima.

ART. 26 - Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia di Codice Civile e da altra normativa speciale in materia.

ART. 27 - Le parti danno atto e precisano che il presente contratto soggetto a registrazione in caso d'uso, a termini dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

La presente convenzione, previa lettura ed approvazione viene sottoscritta in segno di accettazione e conferma come appresso.

ASSOCIAZIONE TRE COMUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gagliardini Aquilino

Dott.ssa Stella Sabbatini